



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina - Presidente -

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. - rel. Consigliere -

Dott. AMBROSI Irene - Consigliere -

Dott. ROSSI Raffaele - Consigliere -

Dott. SPAZIANI Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11068/2021 R.G. proposto da:

A.A., che si difende ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valerio Santagata, in Roma, via Muzio Clementi, n. 51;

- ricorrente -

contro

B.B., che si difende ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Pirozzi, in Roma, via Rodolfo Lanciani, n. 30;

- controricorrente -

nonchè nei confronti di:

C.C.;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2876/2020, pubblicata in data 28 ottobre 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.

Svolgimento del processo

1. A.A., avvocato, avendo ricevuto dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Meldola l'incarico professionale di rappresentarla in una controversia dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale c/o il Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C. - L.N.D., definita con decisione pubblicata in data 20 febbraio 2013, chiese ed ottenne dal Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi professionali, avverso il quale l'Associazione propose opposizione, che venne rigettata.

Il A.A. notificò atto di precetto, unitamente alla sentenza, sia all'Associazione sia a C.C. e B.B., rispettivamente Presidente e Direttore Generale della stessa Associazione.

2. C.C. e B.B. proposero opposizione ex art. 615 c.p.c., eccependo l'inapplicabilità dell'art. 38 c.p.c., comma 2, e l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione dell'obbligazione per mancato rispetto da parte del creditore del termine semestrale previsto per azionare la tutela nei riguardi del fideiussore.

Il Tribunale di Forlì accolse l'opposizione.

3. Interposto appello dal A.A., la Corte d'appello di Bologna ha respinto il gravame, confermando che l'appellante era incorso nella decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per avere atteso oltre due anni per proporre le proprie istanze (giudiziarie) nei confronti del debitore principale, ossia dell'Associazione, rilevando che il termine semestrale decorreva dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione Territoriale Disciplinare, essendosi in quel momento esaurito l'incarico conferito dall'Associazione all'avvocato.

4. A.A. ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con un unico motivo, cui resiste B.B. mediante controricorso.

C.C. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. La trattazione è stata fissata in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia "Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 38, 1182, 1957 e 2957 c.c. (impugnazione del capo n. 6 - punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. e 6.5.). Il dies a quo per la proposizione delle istanze ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Il credito del professionista. Il titolo e la somma richiesta. I compensi professionali".

Il ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che l'esigibilità della pretesa azionata debba farsi coincidere con l'emissione della decisione

della Commissione Disciplinare Territoriale, momento dal quale sarebbe iniziato a decorrere il termine semestrale per il recupero del credito. Sostiene, invece, il ricorrente che, in assenza di un contratto che stabilisca l'ammontare del compenso, il credito dell'avvocato può dirsi scaduto e, quindi, esigibile, solo allorquando intervenga un titolo giudiziale che accerti l'esatto ammontare delle somme dovute, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna e la sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale che aveva rigettato l'opposizione; la sentenza gravata avrebbe, quindi, errato là dove, sulla base del disposto dell'art. 2957 c.c., che disciplina la prescrizione presuntiva relativa alle competenze dovute agli avvocati, ha "acriticamente accostato" la conclusione della prestazione del legale e la scadenza dell'obbligazione pecuniaria in capo alla debitrice ai fini dell'art. 1957 c.c., senza tenere conto della diversità di ratio delle due disposizioni normative.

Soggiunge che, se pure è vero che la conclusione della prestazione fa presumere l'immediata esigibilità del corrispettivo - ai soli fini della decorrenza del termine prescrizione presuntivo - tale presunzione ben può essere superata da una prova contraria, ovvero dalla prova che la prestazione, in quanto illiquida, non poteva dirsi scaduta.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Varrà, preliminarmente, dare atto che la Corte territoriale, a pag. 5 della motivazione, ha rilevato che si è formato giudicato interno sulle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado che riconoscevano, da un lato, l'applicabilità, nella specie, della previsione contenuta nell'art. 1957 c.c., e, dall'altro, che la decadenza prevista da tale disposizione potesse essere interrotta solo dalla proposizione di istanze giudiziarie rivolte al debitore principale.

2.2. La questione che la censura in esame pone concerne la individuazione del momento in cui l'obbligazione in capo al cliente diviene esigibile per il professionista, dal momento che dell'art. 1957 c.c., comma 1, pacificamente applicabile al credito vantato dal ricorrente nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione non riconosciuta, pone a carico del creditore un termine di decadenza decorrente "dalla scadenza dell'obbligazione principale".

2.3. La "scadenza dell'obbligazione" è il momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento del credito che ne formava oggetto.

L'art. 2957 c.c., comma 2, fa decorrere la prescrizione presuntiva del diritto al compenso dalla conclusione del giudizio per il quale l'opera professionale venne svolta, che fa presumere l'immediata esigibilità del corrispettivo, in mancanza di una diversa pattuizione (Cass., sez. 2, 26/03/2009, n. 7378); ciò vuol dire che è solo da tale momento che l'obbligazione può dirsi "scaduta" ed il relativo diritto può essere fatto valere.

In ambito di competenze dovute agli avvocati, la conclusione della prestazione, prevista dall'art. 2957 c.c., quale dies a quo del decorso del termine triennale di prescrizione, deve, quindi, individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento è stato conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisivo definitivo (Cass., sez. 2, 22/07/2004, n. 13774; Cass., sez. 2, 30/06/2015, n. 13401; Cass., sez. 2, 02/09/2019, n. 21943; Cass., sez. 3, 21/02/2020, n. 4595); con la conseguenza che la prescrizione, prima della definizione del giudizio, può decorrere solo dal momento in cui, per una qualunque causa, sia venuto a cessare il rapporto con il cliente, inclusa la morte di quest'ultimo, la quale estingue il rapporto di mandato e determina l'insorgenza del diritto del difensore al pagamento delle competenze professionali (Cass., sez. 2, 17/12/2021, n. 40626; Cass., sez. 3, 11/05/2012, n. 7281; Cass., sez. 1, 23/05/1979, n. 2987).

2.4. Nel caso de quo, pertanto, l'obbligazione gravante sul cliente è "scaduta", ed è divenuta esigibile, nel momento in cui l'odierno ricorrente ha esaurito la propria attività professionale, ossia alla data in cui è intervenuto il provvedimento decisorio della Commissione Territoriale Disciplinare e dalla data di pubblicazione di tale ultimo provvedimento (20 febbraio 2013) è iniziato a decorrere il termine di sei mesi previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1957 c.c..

Lo scopo di tale termine è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (Cass., sez. 3, 11/07/2014, n. 15902). E proprio in considerazione della ratio di tale norma, si è avuto modo di affermare che eventuali accordi tra creditore ed il debitore principale, che possano eventualmente dilazionare il termine di pagamento del debitore principale, non hanno rilevanza sul termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., in favore del fideiussore (Cass., sez. 3, 28/12/1993, n. 12901).

2.5. La sentenza impugnata non si è discostata dai suddetti criteri, avendo i giudici di merito affermato che l'obbligazione principale era scaduta alla data del 20 febbraio 2013, in cui l'attività professionale si era esaurita, data dalla quale aveva iniziato a decorrere il termine semestrale per il recupero del credito. Individuato il dies a quo, hanno poi accertato che, prima del decorso del termine semestrale, il A.A. non aveva posto in essere alcuna valida iniziativa nei confronti del debitore principale.

Infatti, l'istanza del creditore deve necessariamente essere "giudiziale", ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass., sez. 1, 22/07/1976, n. 2898), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724; Cass., sez. 3, 20/04/2004, n. 7502; Cass., sez. 3, 18/05/2001, n. 6823).

Non costituisce, pertanto, valida "istanza" ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale, quale è la nota pro forma del 4 marzo 2013, inviata dal ricorrente alla debitrice principale (Cass., sez. 2, 14/01/1997, n. 283; e neppure il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall'esecuzione, come chiarito da Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724).

Poichè il primo atto di natura giudiziale esercitato è stato il ricorso monitorio, depositato nel 2015, il A.A. è incorso nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c..

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2023

 **AVVOCATO**
Bertaggia

 **Partner**
24ORE
Avvocati